



Consorzio di Bonifica
Est Ticino Villoresi

REGOLAMENTO DI GESTIONE DELLA POLIZIA IDRAULICA

Delibera di Comitato Esecutivo 05 dicembre 2016 n. 180

Approvato con Delibera di Giunta Regionale 19 dicembre 2016 - n. X/6037

Sommario

TITOLO I – Rete consortile.....	4
Art. 1- Oggetto e ambito	4
Art. 2 - Definizioni	4
Art. 3 – Rete consortile.....	5
Art. 4 – Fasce di rispetto	6
Art. 5 – Obblighi dei frontisti e dei privati	7
Art. 6 – Attività vietate	7
Art. 7 – Attività consentite	8
Art. 8 – Tombinature e coperture di canali	9
Art. 9 – Realizzazione di opere	9
Art. 10 – Scarichi di acque non consortili.....	10
Art. 11 – Regolazione dei canali ed asciutte	11
TITOLO II – Transiti su alzaie e banchine	12
Art. 12 – Definizioni e criteri generali.....	12
Art. 13 – Accesso e transito degli addetti ai lavori e dei mezzi consortili di servizio	12
Art. 14 – Divieto di transito per i mezzi motorizzati diversi dai mezzi consortili	12
Art. 15 – Accesso e transito dei privati	13
Art. 16 – Transito equestre	13
Art. 17 – Condizioni climatiche.....	14
Art. 18 – Velocità massima	14
Art. 19 – Dispositivi	14
Art. 20 – Precedenza, Sorpasso, Sosta e fermata.....	14
Art. 21 – Caduta, Incidente, Infortunio	15
Art. 22 – Divieti	15
Art. 23 – Diversificazione della segnaletica in base alla fruibilità	16
Art.24 – Segnaletica.....	16
Art. 25 – Parapetti mobili e barriere	17
Art. 26 – Manifestazioni.....	17
Art. 27 – Interdizione del transito	17
Art. 28 – Obbligo di segnalazione e limiti temporali per il transito	18
TITOLO III – Altri usi delle acque.....	18
Art. 29 – Navigabilità e altri usi delle acque.....	18

TITOLO IV – Procedure	19
Art. 30 – Inclusione nella rete consortile	19
Art. 31 – Sdemanializzazione, alienazione di rete demaniale e dismissione di rete consortile	19
Art. 32 – Autorizzazione di attività di terzi	20
Art. 33 – Rilascio Concessione	22
Art. 34 – Rilascio Concessione di scarico	23
Art. 35 – Rilascio Autorizzazione	24
Art. 36 – Rilascio Nulla osta idraulico e parere di compatibilità idraulica	24
Art. 37 – Cessione, Trasferimento e rinuncia	25
TITOLO V – Oneri	25
Art. 38 – Canonî e altri oneri	25
TITOLO VI – Vigilanza, controllo e sanzioni	27
Art. 39 – Autorità di polizia idraulica	27
Art. 40 – Vigilanza	28
Art. 41 – Commissione di polizia idraulica consortile	28
Art. 42 – Sanzioni e procedure	28
Art. 43 – Norme transitorie	31

TITOLO I – Rete consortile

Art. 1 – Oggetto e ambito

1. Il Regolamento Regionale 8 febbraio 2010 n. 3 e s.m. e/o i. si applica integralmente a tutta la rete consortile.
2. Il presente regolamento definisce le regole per l'uso della rete consortile con particolare riferimento alla gestione dei rapporti con terzi interferenti e all'utilizzo delle strade alzaie, delle banchine e delle sommità arginali dei canali gestiti direttamente dal Consorzio Est Ticino Villoresi.
3. Il Consorzio di Bonifica Est Ticino Villoresi assume funzioni di gestione, manutenzione e polizia idraulica sui corsi inseriti nella rete consortile, definita con appositi atti del Consiglio d'amministrazione conformemente alla normativa vigente e al presente regolamento.

Art. 2 – Definizioni

1. Nel regolamento i seguenti termini assumono i significati in appresso definiti:
 - a) **Polizia idraulica:** attività e funzioni di controllo poste in capo all'Autorità Idraulica, da effettuare, nel rispetto e nell'applicazione delle vigenti normative, sugli interventi di gestione e trasformazione del demanio idrico e del suolo in fregio ai corpi idrici, ai fini della tutela e della preservazione del corso d'acqua stesso e delle sue pertinenze. La polizia idraulica si esplica mediante la vigilanza, l'accertamento e la contestazione delle violazioni, il rilascio di concessioni relative all'utilizzo e all'occupazione dei beni appartenenti al demanio o al patrimonio consortile ed al rilascio di nulla-osta idraulici relativi ad opere nella fascia di rispetto dei corsi d'acqua.
 - b) **Autorità di polizia idraulica:** è il soggetto giuridico deputato allo svolgimento delle attività di polizia idraulica e per il presente regolamento il Consorzio di Bonifica Est Ticino Villoresi.
 - c) **Rete consortile** (anche abbreviato in "rete"): i canali, le opere idrauliche, le servitù di acquedotto, le pertinenze e fasce di rispetto, cui si applica il presente regolamento.
 - d) **Corso d'acqua:** canale, alveo, naviglio, roggia, derivatore, diramatore e altre infrastrutture lineari atte a vettoriare acque.
 - e) **Fascia di rispetto:** porzione di territorio nell'intorno dei canali, all'interno della quale ogni tipo di attività è normata dal presente regolamento.
 - f) **Atto autorizzativo:** provvedimento di assenso rilasciato dal Consorzio di Bonifica Est Ticino Villoresi, a titolo oneroso o non oneroso, per permettere lavori, atti o fatti che rientrano nelle attività consentite dal presente regolamento e che interessano la rete consortile.
 - g) **SIT:** Sistema Informativo Territoriale consortile.
 - h) **Concessione di polizia idraulica:** è l'atto di assenso che viene rilasciato a titolo oneroso per attività comportanti un lungo periodo di occupazione di aree della rete

di canali appartenenti al demanio o al patrimonio consortile; la durata non può essere superiore a 19 anni ed è rinnovabile.

- i) **Nulla osta idraulico:** Il nulla osta viene rilasciato per attività ammesse dal presente regolamento eseguite in fascia di rispetto ma non di proprietà demaniale o consortile o non in servitù di acquedotto.
- j) **Parere di compatibilità idraulica:** valutazione di ordine tecnico che l'Autorità Idraulica esprime su una proposta progettuale di intervento che interessa un'area demaniale. Il parere non dà alcun titolo ad eseguire opere.
- k) **Demanio idrico:** si rimanda all'art. 822 del C.C. e art. 144 c. 1 D.lgs. n. 152/2006 e s.m. e/o i.
- l) **Commissione di polizia idraulica:** commissione consortile che definisce le procedure di applicazione del presente regolamento e derime eventuali questioni interpretative. La composizione della stessa è stabilita all'art. 41 del presente regolamento.
- m) **Terzi interferenti:** soggetti terzi che pongono in essere atti, fatti, azioni interferenti con la rete consortile.
- n) **Agente accertatore:** soggetto adibito dal consorzio a specifici compiti di sorveglianza e custodia della rete consortile, con potere di accertamento ed elevazione di sanzione amministrativa.

2. Per quanto non citato valgono le definizioni di cui all'articolo 2 del Regolamento Regionale 8 febbraio 2010 n. 3 e delle altre norme ed atti in materia di polizia idraulica.

Art. 3 – Rete consortile

1. La rete consortile è costituita, in conformità alle disposizioni regionali in materia di reticoli idrici consortili, da canali, opere idrauliche, servitù di acquedotto pertinenze e fasce di rispetto con diretta titolarità del Consorzio o affidati in concessione o in gestione o comunque in diritto d'uso a vario titolo. L'individuazione dei canali e altre opere idrauliche costituenti la rete consortile, è definita dal Consiglio di amministrazione con apposite deliberazioni ed in base alle deliberazioni della Regione che definiscono il reticolo di competenza dei consorzi di bonifica e irrigazione;

2. La rete consortile si divide in principale, secondaria e terziaria. La graduazione dei canali avviene in base al livello di derivazione da un corso d'acqua. Nel catasto consortile può essere variata la classificazione in base all'importanza idraulica del canale stesso.

3. Nell'**Allegato A** è riportato l'elenco dei canali consortili, cui si applicano le norme del presente regolamento.

4. IL Consorzio cura la tenuta e l'aggiornamento di un Catasto della rete consortile anche tramite apposito Sistema informativo territoriale. La mappa e il catasto di tutta la rete vengono periodicamente aggiornati e approvati con apposita delibera del Consiglio d'amministrazione.

5. Nel catasto e nel SIT, anche attraverso il sistema informativo per la bonifica, l'irrigazione e il territorio rurale (SIBITeR), sono inseriti i canali primari, secondari e terziari con specificati almeno: le fasce di rispetto, i punti di origine, i comuni attraversati, la portata nominale

all'origine, la navigabilità e altri vincoli d'uso specifici, il titolo da cui discende la gestione consortile e la modalità di gestione prevista.

6. Nel catasto, nel SIBITeR e nel SIT sono riportate, allo stesso modo, le opere di regolazione idraulica almeno nei punti di origine di ogni canale le altre opere idrauliche principali di regolazione o sollevamento comunque gestite dal consorzio.

Art. 4 – Fasce di rispetto

1. Tutti i canali sono affiancati da fasce di rispetto atte a proteggerli, a permetterne lo sviluppo futuro, a garantirne una corretta manutenzione e a ridurre i danni conseguenti a perdite d'acqua accidentali.

2. Nelle fasce di rispetto vige il divieto di edificazione nel soprassuolo e nel sottosuolo, salvo quanto previsto dal presente regolamento e dalla normativa vigente.

3. Sulla rete primaria le fasce di rispetto sono pari a 10 metri per ogni argine o sponda. Sulla rete secondaria le fasce variano da 5 a 10 metri e sulla rete terziaria le fasce variano da 5 a 6 metri, sempre per ogni argine o sponda. Le fasce di rispetto sulla rete consortile, in base alla classificazione della rete stessa, sono riportate nell' **Allegato B** al presente regolamento.

4. Quando tratti tombinati o coperti della rete consortile si trovano in ambito fortemente urbanizzato, la fascia di rispetto può essere ridotta, limitatamente al sottosuolo, sino a m. 5 con provvedimento motivato della Commissione consortile di polizia idraulica. Con il medesimo provvedimento, la Commissione definisce le condizioni specifiche per garantire la sicurezza del canale e gli obblighi ed oneri a carico dei frontisti e privati usufruenti della riduzione della fascia. La definizione di tali obblighi ed oneri avviene con specifico atto convenzionale tra il Consorzio e il terzo interessato.

5. Le fasce di rispetto sono misurate come descritto nell' **Allegato C**.

6. Le edificazioni o altre compromissioni delle fasce di rispetto esistenti al momento dell'approvazione del presente regolamento sono ammesse quando siano in regola con le norme consortili, ovvero di polizia idraulica in vigore all'atto della loro realizzazione e purché rispettino le norme urbanistiche edilizie, sanitarie e ambientali. Tali edificazioni o compromissioni devono essere rimosse ove siano di grave pregiudizio alla sicurezza, alla manutenzione e alla gestione dei canali; possono essere esclusi da tale obbligo solo i manufatti di pregio storico, culturale, ambientale e paesaggistico. Su tali edificazioni sono vietati aumenti di volumetria, mentre sono consentiti interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di risanamento conservativo e di ristrutturazione finalizzati anche al mantenimento dell'efficienza idraulica del corso d'acqua.

7. Tali edificazioni e compromissioni, giunte a maturità o deperimento, non possono essere più ammesse se non rispettano il presente regolamento. Eventuali modifiche che interverranno in tempi successivi dovranno anch'esse rispettare il presente regolamento.

8. Per i canali ed i corsi d'acqua naturali inseriti nel Piano Paesaggistico Regionale, parte integrante del Piano Territoriale Regionale, alle relative fasce di rispetto sono altresì applicati i vincoli di cui all'art. 20 e 21 della relativa normativa. Nell' **Allegato B** sono individuati i canali assoggettati alle ulteriori specifiche indicazioni del Piano Paesaggistico Regionale.

9. Alle Amministrazioni comunali e provinciali sarà data comunicazione dell'avvenuta approvazione del presente regolamento affinché adeguino i loro strumenti urbanistici e

regolamentari riportando e segnalando opportunamente la rete consortile e le fasce di rispetto dei canali prescrivendo opportune misure di salvaguardia.

Art. 5 – Obblighi dei frontisti e dei privati

1. Per i frontisti, su tutta la rete consortile valgono le norme di cui all'art. 12 del Regolamento Regionale 8 febbraio 2010, n. 3 e s.m. e/o i.

2. I proprietari, gli usufruttuari e/o i conduttori dei terreni compresi nel perimetro consortile, sono tenuti all'osservanza degli obblighi di cui all'art. 13 del Regolamento Regionale 8 febbraio 2010, n. 3 e s.m. e/o i.

3. Su tutti i terreni ricadenti nel perimetro consortile, il Consorzio, ai fini dell'assolvimento dei propri compiti istituzionali ha la facoltà di:

- a) occupare permanentemente o temporaneamente i terreni consorziati, salvo le esenzioni di cui all'art. 1033 C. 2 del C.C., per la costruzione di nuove opere consorziali e per la sistemazione e manutenzione di quelle esistenti e relative pertinenze;
- b) utilizzare fossi e cavi dei consorziati anche se di proprietà o ragione privata;
- c) praticare sui fondi dei consorziati nuovi transiti o passaggi di carattere permanente o temporaneo;
- d) accedere ai fondi dei consorziati per motivi di studio e di procedere sui fondi prescelti a sperimentazioni attinenti ai sistemi irrigui od alla ricerca di elementi statistici, con obbligo dei consorziati di comunicare al Consorzio tutte le notizie, le informazioni ed i dati relativi al proprio ordinamento irriguo e colturale richieste;
- e) di far transitare il personale addetto ai servizi consortili sulle sponde dei canali ed accedere ai fondi privati per ogni necessità di lavoro o di vigilanza.

4. Le occupazioni ed i vincoli di cui alle precedenti lettere a), b), c), e d) danno diritto ai consorziati ad un'indennità la cui determinazione spetta al Dirigente competente. In particolare per le occupazioni ed i transiti permanenti di cui alle lettere a) e c) del precedente c. 3, le occupazioni dovranno essere costituite con atto di servitù. Le occupazioni ed i vincoli di cui al presente comma, si costituiscono con l'invio di comunicazione all'interessato mediante lettera raccomandata A.R. contenente copia della relativa determinazione dirigenziale.

Art. 6 – Attività vietate

1. Su tutta la rete consortile, relative pertinenze e fasce di rispetto, valgono i divieti assoluti di cui all'articolo 3 del Regolamento regionale 8 febbraio 2010, n. 3 e s.m. e/o i..

2. Sulla rete consortile, relative pertinenze e fasce di rispetto, è fatto divieto di:

- a) realizzare qualunque opera o posizionare infrastrutture in alveo;
- b) aprire nuove bocche e punti di derivazione, salvo quelli autorizzati dal Consorzio;

- c) realizzare canali e fossi nei terreni laterali ai corsi d'acqua a distanza minore della loro profondità, misurata dal piede esterno degli argini o dal ciglio superiore della riva incisa con un limite comunque mai inferiore a m. 1;
- d) aprire cave temporanee o permanenti e di realizzare movimenti di terreno che possano dar luogo a ristagni o impaludamenti, ad una distanza inferiore a metri 10 dal piede esterno degli argini o dalla riva incisa dei canali non muniti di argini, per qualsiasi tipologia di canale;
- e) demolire e ricostruire all'interno della fascia di rispetto;
- f) recintare tratti di canale, fatto salvo necessità legate alla pubblica incolumità o cantieri provvisori;
- g) posare cartelli pubblicitari lungo i canali aventi valore paesaggistico indicati nell'**Allegato B**.

Art. 7 – Attività consentite

1. Nell'ambito di quanto previsto dall'art. 4 del Regolamento Regionale 8 febbraio 2010, n. 3 e s.m. e/o i. e da specifiche norme sovraordinate su tutta la rete valgono altresì le seguenti regole generali:

- a) tutti gli interventi e le attività non devono ledere il valore idraulico, fruitivo e paesaggistico della rete consortile;
- b) l'intervento diretto da parte del Consorzio, è ammesso previa approvazione degli organi consortili preposti;
- c) la realizzazione di interventi da parte di terzi è ammessa nei limiti stabiliti dal presente regolamento.

2. Le attività di terzi avvengono a totale rischio dei richiedenti sia nella fase di attuazione che per le conseguenze che le stesse possono avere sulla rete e su altri terzi confinanti.

3. Le attività di terzi sono sempre soggette ad atto autorizzativo da parte dell'Autorità di polizia idraulica (concessione, autorizzazione o nulla osta). Gli oneri, quando dovuti, sono definiti ex art. 38 del presente regolamento.

4. Con l'atto autorizzativo i terzi si assumono piena responsabilità per i danni eventualmente arrecati alla rete, persone o cose, o subiti dalle acque consortili in conseguenza dell'opera concessa. Nell'atto autorizzativo sono definiti, quando dovuti, i canoni e gli altri oneri connessi.

5. L'Autorità di polizia idraulica può concedere la gratuità totale o parziale per attività senza fini di lucro, che non comportino opere permanenti, con finalità ambientali, culturali, sociali e sportive.

6. Nel rispetto dei principi stabiliti dal presente regolamento sono ammesse:

- a) la variazione o l'alterazione del percorso della sola rete artificiale a condizione che non venga ridotta la capacità di portata nominale del corso d'acqua;
- b) la tombinatura e copertura dei canali in tratti fortemente urbanizzati, ove ricorrano gravi ragioni di pubblica incolumità o di tutela sanitaria certificati dall'autorità competente e previa approvazione, quando prevista, della Commissione di polizia idraulica consortile;

- c) la realizzazione di attraversamenti aerei e di infrastrutture aeree in parallelismo in caso di comprovata necessità e impossibilità di diversa localizzazione, purché non lesive del valore della rete consortile;
- d) il transito su alzaie e banchine, a condizione che sia compatibile con gli usi primari di gestione della rete e con gli altri usi già in essere e comunque nei limiti della stabilità e sicurezza delle opere idrauliche;
- e) la navigazione e altri usi ludici delle acque, quando le condizioni idrauliche, statiche e di esercizio della rete lo consentano;
- f) lo scarico di acque non consortili, purché gli stessi non generino peggioramento della qualità d'uso delle acque nello specifico canale.

Art. 8 – Tombinature e coperture di canali

1. Per tombinatura si intende la realizzazione di coperture dei corsi d'acqua con manufatti circolari, scatolari o gettati in opera con modifica della livelletta di fondo del corso d'acqua; per copertura si intende la semplice posa di manufatti od il getto di soletta in appoggio sulle banchine senza modifica della livelletta di fondo e della sezione del corso d'acqua.

2. La tombinatura e copertura dei canali per lunghi tratti è normalmente vietata, salvo che sia disposta o realizzata dal Consorzio ai fini della funzionalità della rete.

3. La tombinatura e copertura dei canali in tratti fortemente urbanizzati e per tratti superiori a m. 10,00, può essere ammessa solo per ragioni di incolumità pubblica e/o di tutela sanitaria dichiarate dal Comune interessato e previo parere positivo della Commissione di polizia idraulica consortile e comporta, oltre al versamento dei canoni concessori, anche il ristoro dell'aggravio degli oneri manutentivi e gestionali ove fossero accertati in sede di istruttoria tecnica da parte dell'Area Rete.

4. La tombinatura o copertura finalizzata alla realizzazione di accessi ciclopedonali o carrabili, se di misura inferiore a m. 10,00, non è assoggettata alla presentazione della certificazione delle ragioni di pubblica incolumità. A tale fattispecie di interferenza si applicano i canoni di polizia idraulica relativi a ponte/passarella.

5. La tombinatura o copertura dei canali non deve mai ridurre la capacità di portata nominale del corso d'acqua.

Art. 9 – Realizzazione di opere

1. La realizzazione di opere lungo la rete consortile, sia in attraversamento che in parallelismo, deve sempre salvaguardare la continuità di transito dei mezzi da lavoro lungo le alzaie, banchine e sommità arginali.

2. Tutti gli attraversamenti e parallelismi aerei con reti tecnologiche sono ammessi solo in caso di problematiche tecniche dipendenti dallo stato dei luoghi o dettate da norme di legge e non risolvibili con diverse soluzioni progettuali. Tali attraversamenti sono ammessi in

sovrappasso quando annegati o ancorati direttamente a manufatti esistenti purché non contrastino con il valore storico, architettonico e paesaggistico dei luoghi.

3. Nel caso di realizzazione di nuovi ponti o passerelle sui canali principali, dovrà essere garantita la continuità di transito dei mezzi d'opera consortili lungo l'alzaia, attraverso una luce libera netta di m. 4,00 di larghezza e m. 3,00 di altezza. In ogni caso, l'intradosso del ponte o della passerella dovrà esser posto ad una quota di m. 1,00 dalla sommità arginale e comunque a non meno di m. 1,00 dalla linea di massimo invaso del corso d'acqua.

4. Sui canali secondari e terziari le distanze da rispettare saranno stabilite dal Consorzio in fase di istruttoria.

5. Per i Navigli lombardi e le Idrovie collegate di cui all'Allegato B al Regolamento Regionale di Navigazione n. 3 del 29 aprile 2015 ed allegato al presente regolamento quale **Allegato D**, l'intradosso dei ponti, delle passerelle o sovrappassi dovrà essere posizionato:

- a) normalmente, ad una quota di almeno m. 3,00 dalla sommità arginale e comunque con un tirante d'aria di almeno m. 3,00 dalla linea di massimo invaso del corso d'acqua; nel caso di impossibilità di rispettare i suddetti requisiti, il ponte o la passerella dovranno essere di tipo girevole o levatoio; rimane esclusa dalla presente prescrizione il tratto di Canale Adduttore Principale Villorese dal sifone di Garbagnate a Cassano D'Adda, a cui si applica il successivo punto b);
- b) ad una quota minima m. 1,50 dalla sommità arginale e comunque garantendo un tirante d'aria di almeno m. 1,50 dalla linea di massimo invaso del corso d'acqua, per il caso di navigabilità prevista solo per piccole imbarcazioni a remi.

6. Tutti gli attraversamenti realizzati al di sotto dell'alveo, dovranno essere posti a quota inferiore a quella raggiungibile in base all'evoluzione morfologica prevista dell'alveo e dovranno essere adeguatamente protetti, sia per fenomeni di erosione sia da lavori di manutenzione dell'alveo. Tali attraversamenti debbono rispettare le seguenti prescrizioni minime:

- a) distanza dal fondo: m. 1,00;
- b) tipo di protezione: cappa in cls/resine di spessore minimo di cm. 20.

7. Le reti tecnologiche interrato (gas, fognatura, acqua, telecomunicazioni, elettrodotti, ecc.), posate in parallelismo su strada alzaia o in banchina dovranno essere poste a quota inferiore a quella raggiungibile con le lavorazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria delle aree stesse e dovranno essere adeguatamente protette ed opportunamente segnalate. Le prescrizioni sono stabilite con l'atto autorizzativo.

8. In presenza di programmi di riqualificazione ambientale e paesaggistica, o qualora i canali facciano parte di piani paesaggistici, la costruzione di infrastrutture posizionate longitudinalmente sopra i canali e le relative alzaie o banchine non è ammessa. Le infrastrutture presenti in difformità della presente prescrizione sono rimosse allo scadere della concessione in essere. Nell'**Allegato B** sono individuati i canali rientranti nel Piano Paesaggistico regionale cui si applica la presente norma.

Art. 10 – Scarichi di acque non consortili

1. Nei canali primari consortili non sono ammessi scarichi di acque non consortili. Nel caso di esigenze tecniche dipendenti dallo stato dei luoghi e di altra impossibilità di recapito

debitamente comprovata, lo scarico è consentito previo parere di ammissibilità da parte della Commissione di polizia idraulica consortile che fisserà le specifiche condizioni di conferimento per evitare peggioramenti qualitativi delle acque e problemi al funzionamento della rete oltre agli oneri a carico dell'interessato.

2. Fatto salvo quanto previsto all'art. 3 c. 114 quinquies della L.R. 1/2000, all'art.14 della L.R. 4/2016 ed il divieto di cui al c. 1 lettera d) art. 3 Regolamento Regionale 8 febbraio 2010 e s.m. e/o i., di norma sono ammesse a scarico nella rete consortile solo acque meteoriche o di falda e comunque acque non suscettibili di contaminazione. Per lo scarico devono sempre essere rispettate le norme in vigore e quelle di futura emanazione per il riutilizzo delle acque ai fini irrigui e civili.

3. Fatte salve altre norme specifiche, le portate ammissibili ai corsi d'acqua consortili, ove esista una sufficiente capacità di smaltimento, sono le seguenti:

- a) 20 l/s per ogni ettaro di superficie scolante impermeabile, relativamente alle aree di ampliamento e di espansione residenziali e industriali;
- b) 40 l/s per ogni ettaro di superficie scolante impermeabile, relativamente alle aree già dotate di pubblica fognatura.

4. Qualora la portata massima scaricabile superi i limiti sopraindicati o fissati dal Consiglio di Amministrazione, o non vi sia sufficiente capacità di smaltimento, dovranno essere realizzate vasche di laminazione opportunamente dimensionate (tempo di ritorno $T=20$). Il manufatto di recapito dovrà essere realizzato in modo che lo scarico avvenga nella medesima direzione del flusso e dovranno essere previsti, se necessari, accorgimenti tecnici, (ad esempio manufatti dissipatori dell'energia), per evitare l'innescio di fenomeni erosivi nel corso d'acqua.

5. Il Consorzio può chiedere periodicamente il controllo sulla qualità e quantità delle acque scaricate, con costi a carico del concessionario. Le analisi dovranno normalmente essere effettuate presso i laboratori dell'ARPA Lombardia.

Art. 11 – Regolazione dei canali ed asciutte

1. I canali principali sono periodicamente messi in asciutta per necessità manutentive garantendo per quanto possibile la salvaguardia della fauna ittica presente e degli ecosistemi naturali che si creano con la presenza delle acque. Il Consorzio persegue un'organizzazione delle manutenzioni dei canali principali che permetta di ridurre al minimo le necessità di asciutta.

2. I periodi di asciutta totale o parziale dei canali sono stabiliti con provvedimento del Comitato Esecutivo, pubblicato sul sito consortile e comunicata ai Comuni attraversati dal Canale Principale messo in asciutta oltre che alle autorità preposte alla sicurezza della navigazione. Nel provvedimento possono essere inoltre definiti la tipologia di asciutta, i vincoli da rispettare da parte di tutti gli utilizzatori della rete oltre che dai cittadini in generale e incarica il Servizio idrometrico per l'applicazione e la comunicazione agli interessati.

TITOLO II – Transiti su alzaie e banchine

Art. 12 – Definizioni e criteri generali

1. Le alzaie, le banchine, le sommità arginali e le fasce di rispetto sono "pertinenze idrauliche", ossia beni strumentali alla gestione e manutenzione dei canali nonché al passaggio dei mezzi consortili e di servizio.
2. Il presente Titolo regola l'utilizzo delle strade alzaie, banchine, sommità arginali dei canali gestiti direttamente dal Consorzio riportate nell'**Allegato E**, aggiornabile con determina dirigenziale della competente Area e si riferisce a chiunque vi acceda e le percorra con o senza l'utilizzo di un mezzo privato.
3. Sulle alzaie, banchine e sommità arginali è vietato il transito con mezzi motorizzati non consortili, salvo specifica autorizzazione/concessione.
4. Il presente Titolo non disciplina l'accesso e il transito sulle strade alzaie, banchine e sommità arginali dati in concessione/gestione a soggetti terzi, che dovranno provvedere alla vigilanza ed all'adeguamento delle stesse per la sicurezza dei fruitori, nel rispetto delle norme vigenti liberando il Consorzio da ogni onere e responsabilità.
5. Le concessioni per uso viabilistico ordinario e di transito ciclopeditone per fruizione turistica sono rilasciate esclusivamente agli enti pubblici e non devono limitare il passaggio dei mezzi consortili per le attività connesse alla gestione e manutenzione e sicurezza idraulica dei canali.

Art. 13 – Accesso e transito degli addetti ai lavori e dei mezzi consortili di servizio

1. L'accesso e il transito dei soggetti addetti ai lavori e dei mezzi consortili di servizio è ammesso esclusivamente in osservanza delle presenti disposizioni e nel rispetto delle prescrizioni contenute nella segnaletica orizzontale e verticale apposta lungo le strade alzaie, banchine e sommità arginali, che viene riportata anche nell'**Allegato F** al presente Regolamento.
2. I mezzi consortili cui al precedente comma devono in ogni caso accedere e transitare con la massima prudenza.

Art. 14 – Divieto di transito per i mezzi motorizzati diversi dai mezzi consortili

1. È assolutamente vietato l'accesso e il transito sulle strade alzaie, banchine e sommità arginali di qualsiasi mezzo motorizzato che non sia mezzo consortile di servizio, salvo che sia stata richiesta e ottenuta specifica autorizzazione.
2. L'autorizzazione potrà prevedere specifici oneri, a titolo di compartecipazione ai costi di manutenzione, a carico del soggetto richiedente.

3. I proprietari dei fondi interclusi, raggiungibili solo attraverso le strade alzaie, banchine e sommità arginali, devono presentare al Consorzio idonea istanza corredata degli atti attestanti la legittimità della richiesta, al fine di ottenere l'autorizzazione al transito sulle stesse con i mezzi motorizzati.

4. Sono esclusi dal divieto di cui al precedente comma del presente articolo i mezzi di soccorso e i mezzi di pubblica sicurezza.

Art. 15 – Accesso e transito dei privati

1. L'accesso e il transito ciclopeditone dei soggetti privati è ammesso esclusivamente in osservanza delle disposizioni contenute nel presente Titolo e nel rispetto delle prescrizioni contenute nella segnaletica orizzontale e verticale di cui al successivo articolo 24.

2. Per "mezzo ciclabile" s'intende il velocipede con due o più ruote funzionante a propulsione esclusivamente muscolare o elettricamente servoassistita, per mezzo di pedali od analoghi dispositivi, azionato dalle persone che si trovano sul veicolo. Tale veicolo non deve eccedere m 1,00 di larghezza, m 3,00 di lunghezza massimo ingombro, e deve avere pneumatici, freni indipendenti, un campanello udibile a 30 metri, luci elettriche anteriori e posteriori, catadiottri omologati posteriori, sui pedali e sui lati di ciascuna ruota. È altresì ammessa la circolazione di carrozzine elettriche e di scooter per disabili.

3. In presenza di scarsa visibilità il conducente del mezzo ciclabile è altresì obbligato a indossare le bretelle o il giubbetto retroriflettenti.

4. Il trasporto di oggetti con il mezzo ciclabile è consentito esclusivamente se l'/gli oggetto/i è/sono solidalmente assicurato/i, sempre che non impedisca/no la visibilità al conducente e che abbia una larghezza massimo ingombro non eccedente m 1. Il trasporto di animali con il mezzo ciclabile è consentito esclusivamente se l'/gli animale/i è/sono custodito/i in apposite gabbie o contenitori ovvero se sono assicurati in modo che non scappino o creino intralcio.

5. È assolutamente vietato l'accesso e/o il transito con qualsiasi mezzo a propulsione umana diverso da quello ciclabile per come definito al 2° comma del presente articolo (ad es. pattini a rotelle, monopattini, skateboard, skiroll, etc.).

6. La possibilità di accedere e transitare sulle strade alzaie, banchine e sommità arginali per i soggetti indicati dal presente Regolamento in ogni caso non costituisce elemento di apertura delle medesime al pubblico transito sottoposto alla vigente normativa del Codice della Strada D.lgs. n. 285/1992 e s.m. e/o i. con relativo Regolamento di esecuzione D.P.R. n. 495/1992 e s.m. e/o i.

Art. 16 – Transito equestre

1. L'accesso e il transito equestre è ammesso esclusivamente in osservanza delle disposizioni e della segnaletica di cui al successivo art. 24 e Allegato F del presente Regolamento.

Art. 17 – Condizioni climatiche

1. Chiunque intenda accedere e transitare lungo le strade alzaie, banchine e sommità arginali deve tenere in considerazione le condizioni climatiche presenti e gli effetti, reali e potenziali di queste, sul terreno e sulla visibilità del percorso.

Art. 18 – Velocità massima

1. Il transito dei pedoni, dei mezzi ciclabili ed equestre, dove consentito, dovrà avvenire con la massima prudenza, in modo da non recare pericolo per l'altrui incolumità e a velocità moderata in ogni caso non superiore ai 15 Km/h sulle strade alzaie, banchine e sommità arginali rientranti nelle categorie 1 e 2 di cui al successivo art. 23 e non superiore ai 10 Km/h per quelle rientranti nella categoria 3 di cui al successivo art. 23.

2. La velocità deve essere ulteriormente moderata in caso di ridotta visibilità dovuta a fattori atmosferici o alla presenza di ostacoli e in ogni altro caso di scarsa visibilità, di incroci o biforcazioni, nei tratti di larghezza estremamente ridotta, in presenza di infortunati o persone diversamente abili, in caso di fondo sconnesso, nonché in caso di affollamento di persone o veicoli.

Art. 19 – Dispositivi

1. Chiunque acceda o transiti sulle strade alzaie, banchine e sommità arginali deve essere munito di un dispositivo (ad es. telefonico) idoneo ad assicurare la possibilità di segnalare la necessità di un pronto intervento in caso di pericolo.

2. Chiunque, minore di anni 14, acceda o transiti sulle strade alzaie, banchine e sommità arginali con un mezzo ciclabile, ha l'obbligo di indossare un casco protettivo omologato.

Art. 20 – Precedenza, Sorpasso, Sosta e fermata

1. I soggetti privati hanno l'obbligo di dare la precedenza ai mezzi consortili di servizio al fine di consentire la loro agevole e rapida circolazione.

2. Negli incroci è obbligatorio dare la precedenza a chi proviene da destra o secondo le indicazioni riportate nella segnaletica.

3. Chiunque intenda sorpassare un altro soggetto e/o mezzo presente sulle strade alzaie, banchine e sommità arginali, deve usare la massima prudenza e può procedervi solo dopo essersi assicurato di disporre di uno spazio sufficiente allo scopo e di avere sufficiente visibilità. In ogni caso il sorpasso deve essere effettuato, a sinistra del mezzo o del soggetto

che si supera, ad una distanza tale da evitare intralci al soggetto sorpassato ed è vietato in prossimità di dossi e/o curve, di intersezioni, così come in caso di ridotta visibilità del percorso e a ridosso del canale.

4. È assolutamente vietato ai mezzi privati che accedono e transitino sulle strade alzaie, banchine e sommità arginali sostare lungo il percorso delle stesse. La sosta dei mezzi privati è ammessa esclusivamente nelle eventuali aree dedicate alla sosta e indicate nella segnaletica di cui all'**Allegato F** del presente Regolamento.

5. La sosta dei pedoni è vietata in prossimità di dossi, biforcazioni, o in caso di ridotta visibilità e in ogni caso è ammessa esclusivamente se non crea ostacolo alla circolazione.

6. È assolutamente vietato ai mezzi e alle persone che accedono o transitino sulle strade alzaie, banchine e sommità arginali fermarsi in prossimità di dossi, incroci o biforcazioni o in caso di ridotta visibilità. In ogni caso la fermata è ammessa esclusivamente in caso di necessità, per un tempo limitato e sulla sponda non adiacente al corso d'acqua.

Art. 21 – Caduta, Incidente, Infortunio

1. In caso di caduta, incidente o infortunio, tutti i soggetti coinvolti devono liberare quanto prima la strada alzaia, banchina o sommità arginale portandosi ai margini di essa, fatto salvo il solo caso in cui siano a ciò impossibilitati.

2. Chiunque venga a conoscenza di una caduta, incidente o infortunio e, parimenti, in caso di ritrovamento di soggetto infortunato, ha l'obbligo di contattare immediatamente i soccorsi e comunicarlo tempestivamente al Consorzio al numero 02 48561300.

Art. 22 – Divieti

1. Fermi restando gli altri divieti di cui al presente regolamento, è assolutamente vietato per chiunque acceda o transiti sulle strade alzaie, banchine e sommità arginali:

- abbandonare rifiuti di qualsiasi tipo;
- accendere fuochi;
- posizionare cartelli, locandine, di qualsiasi natura, salvo specifiche autorizzazioni;
- installare manufatti di qualsiasi tipo, salvo specifiche autorizzazioni;
- danneggiare la segnaletica verticale, le barriere ed eventuali altri beni installati lungo il percorso (es. cestini, panchine, etc.);
- danneggiare l'ambiente adiacente alle strade alzaie, banchine e sommità arginali;
- assumere comportamenti che possano tradursi in condotte pericolose per persone o animali;
- fare giochi o manovre pericolose per persone e/o animali;

- svolgere attività agonistiche o, in generale, competizioni sportive, salvo specifiche autorizzazioni;
- lasciare liberi cani o altri animali domestici o da cortile;
- per i soggetti che accedano o transitino con mezzo ciclabile, di procedere parallelamente nella stessa direzione di marcia, anziché in un'unica fila;
- per i soggetti che accedano o transitino con mezzo ciclabile, farsi trainare o trainare altri mezzi o persone;
- per i soggetti che accedano o transitino con mezzo ciclabile, trasportare persone sul mezzo, a meno che esso non sia a ciò appositamente predisposto e le persone siano opportunamente assicurate con adeguate attrezzature.

Art. 23 – Diversificazione della segnaletica in base alla fruibilità

1. Le strade alzaie, banchine e sommità arginali in relazione alle quali si applica il presente Titolo, individuate all'**Allegato E** sono suddivise, in ragione della diversa fruibilità, in tre diverse categorie:

- categoria n. 1 - pericolosità BASSA
- categoria n. 2 - pericolosità MEDIA
- categoria n. 3 - pericolosità ALTA

2. La differente fruibilità delle strade alzaie, banchine e sommità arginali verrà segnalata, in prossimità degli accessi principali, attraverso la segnaletica, come specificato al successivo art. 24.

Art.24 – Segnaletica

1. In prossimità degli accessi principali alle strade alzaie, banchine e sommità arginali verrà installata apposita segnaletica, le indicata nell'**Allegato F** che, disciplina il transito ciclopeditonale, equestre e di servizio in modo da evidenziare i diversi rischi presenti e, come tale, va obbligatoriamente osservata.

2. Lungo le strade alzaie, banchine e sommità arginali potranno essere presenti linee longitudinali di margine, di colore bianco, che indicano i limiti che è assolutamente vietato oltrepassare e all'esterno delle quali è fatto divieto assoluto di transitare. In assenza delle predette linee longitudinali, è in ogni caso obbligatorio tenersi a distanza di rispetto dal ciglio del canale.

3. In ciascuna strada alzaia, oltre alle linee longitudinali di colore bianco indicate nel precedente comma, potranno essere apposti ulteriori segnali di colore differente a seconda della diversa fruibilità. In particolare ai sensi del disposto dell'art. 23:

- di colore blu sulle strade alzaie appartenenti alla categoria 1;

- di colore rosso sulle strade alzaie appartenenti alla categoria 2;
 - di colore nero sulle strade alzaie appartenenti alla categoria 3.
4. Il Consorzio provvederà in modo progressivo ad apporre l'idonea segnaletica, intervenendo prioritariamente nei tratti di maggior pericolosità.
5. È facoltà del Consorzio modificare e/o integrare la segnaletica di cui all'**Allegato F**, con apposita deliberazione del Consiglio di Amministrazione.

Art. 25 – Parapetti mobili e barriere

1. Esclusivamente sui tratti di estrema pericolosità, saranno installati, in prossimità del ciglio della strada prospiciente al canale, parapetti anche mobili e/o apribili, che saranno aperti o rimossi esclusivamente al fine di permettere le attività manutentive del canale.
2. È fatto divieto assoluto di scavalcare e/o superare i predetti parapetti nonché di sostare o fermarsi in prossimità di essi.
3. Il Consorzio provvederà in modo progressivo e dove sia opportuno, ad installare parapetti mobili o/e barriere, intervenendo prioritariamente nei tratti di maggior pericolosità.

Art. 26 – Manifestazioni

1. Qualsiasi manifestazione si debba svolgere anche solo in parte lungo una o più delle strade alzaie, banchine e sommità arginali a cui si applica il presente Regolamento, deve essere previamente autorizzata dal Consorzio, a pena di illiceità.
2. Ai fini di cui al precedente comma, i soggetti interessati devono presentare domanda di autorizzazione al Consorzio almeno 30 giorni prima la data prevista per la manifestazione.
3. Il Consorzio si esprime sulla domanda di cui al precedente comma entro e non oltre 30 giorni dal suo ricevimento, fatto salvo necessità di proroga del predetto termine per l'acquisizione di documenti presso altri enti o soggetti.

Art. 27 – Interdizione del transito

1. In caso di situazione di pericolo, calamità naturali, dissesti del terreno, il Presidente del Consorzio può emanare ordinanza di chiusura al transito.
2. Il testo dell'ordinanza adottata sarà esposto all'inizio di ogni strada alzaia, banchina e sommità arginale che presenti un accesso indipendente dalle altre e pubblicata sul sito del Consorzio di Bonifica Est Ticino Villoresi.

Art. 28 – Obbligo di segnalazione e limiti temporali per il transito

1. È fatto obbligo a chiunque noti sulle strade alzaie dissesti o cattivo stato manutentivo, di darne immediata comunicazione al Consorzio.
2. L'accesso e il transito sulle strade alzaie, banchine e sommità arginali è vietato da mezz'ora dopo il tramonto a mezz'ora prima del sorgere del sole, fatto salvo manifestazioni e/o eventi autorizzati.

TITOLO III – Altri usi delle acque

Art. 29 – Navigabilità e altri usi delle acque

1. L'uso irriguo, ambientale, industriale ed energetico delle acque è regolato con appositi regolamenti consortili fatte salve ulteriori competenze in materia di derivazioni idriche riservate ad altri Enti. Gli altri usi fruitivi seguono le norme del presente regolamento salvaguardando gli usi primari citati.
2. La circolazione nautica sui canali consortili è disciplinata dal Regolamento Regionale n. 3 del 29 aprile 2015 e i canali sono quelli riportati nell'Allegato B del predetto Regolamento.
3. Sui detti canali il consorzio cura la massima compatibilità possibile con gli altri usi delle acque e della rete.
4. Il Consorzio può limitare la navigazione per necessità di gestione, manutenzione o mantenimento della funzionalità e sicurezza idraulica. Le decisioni del sono tempestivamente comunicate alle autorità responsabili della navigazione.
5. Gli altri canali della rete consortile, non sono normalmente navigabili salvo specifico atto autorizzativo in deroga rilasciato dal Consorzio. Nell'atto di autorizzazione in deroga devono essere indicate le modalità e i dettagli tecnici di esercizio della navigazione e gli eventuali oneri a carico dell'autorizzato.
6. Su tutta la rete è vigente il divieto di balneazione, salvo specifici atti autorizzativi per iniziative puntuali, rilasciate dal Consorzio. Negli atti autorizzativi sono definite responsabilità degli organizzatori ed eventuali oneri a loro carico.
7. Gli atti autorizzativi in deroga sono onerosi nel caso di iniziative commerciali o in conseguenza di oneri addizionali cui il consorzio è soggetto. Nel caso di iniziative prive di finalità di lucro sono gratuiti.

TITOLO IV – Procedure

Art. 30 – Inclusione nella rete consortile

1. Quando nel territorio comprensoriale si realizzano nuovi canali o opere idrauliche a cura del Consorzio le stesse entrano a far parte della rete consortile soggetta al presente regolamento.
2. Nella rete consortile possono entrare a far parte anche canali e loro opere collegate, situati nel comprensorio, su richiesta dei legittimi proprietari o gestori, approvata dal Consiglio d'amministrazione.
3. I canali situati nel territorio comprensoriale, non inclusi nel reticolo idrico principale o minore e non facenti capo a terzi aventi titolo possono entrare a far parte della rete consortile su richiesta di enti territoriali o per iniziativa autonoma del Consorzio, secondo le procedure indicate al successivo 5 comma.
4. Il Consorzio, ai sensi dell'art. 80 comma 5 della L.R. 31/2008, promuove la stipula di convenzioni con gli enti locali per la gestione del reticolo minore di loro competenza. Le convenzioni possono prevedere il censimento, la manutenzione e la gestione del reticolo e la Polizia idraulica. A fronte delle attività svolte dal Consorzio, l'ente locale è tenuto al riconoscimento di tutte le spese sostenute dal Consorzio sia in termini di personale, mezzi, attrezzature, nessuno escluso a titolo di rimborso; le modalità di detto riconoscimento saranno regolate nella convenzione consorzio/ente locale.
5. Ove non sia possibile avere certezza sulla titolarità di canali situati nel territorio comprensoriale, la cui gestione sia di pregiudizio o di maggior efficienza alla funzionalità irrigua e/o idraulica, il Consiglio di Amministrazione approva una proposta di inserimento nella rete consortile e la trasmette a Regione Lombardia, che provvederà ad attivare le procedure previste dalla normativa vigente.

Art. 31 – Sdemanializzazione, alienazione di rete demaniale e dismissione di rete consortile

1. Fatte salve le norme regionali, a cui si rimanda per il compiuto dettaglio di definizioni, esclusioni e procedure, nonché la competenza di Regione Lombardia sulla sdemanializzazione ed alienazione di tratti di corsi d'acqua demaniali, la Commissione di polizia idraulica consortile può decidere la dismissione di parte della rete consortile terziaria, previa dimostrazione di cessata funzionalità idraulica o di mancato utilizzo per almeno 20 anni e, comunque, in osservanza delle procedure stabilite nel presente regolamento. L'eventuale dismissione della rete consortile secondaria è assunta dal CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE consortile, previo acquisizione del parere della Commissione di polizia idraulica consortile.
2. Terzi interessati possono presentare richiesta di dismissione di parti terminali della rete consortile con le procedure previste nel presente regolamento e previo indennizzo a carico del richiedente.

3. La dismissione di canali affidati al Consorzio può avvenire solo con decisione del titolare del canale stesso. La Commissione di polizia idraulica provvede in questo caso solo ad istruire le proposte, ad esprimere parere tecnico e a definire i valori eventualmente da indennizzare al Consorzio.

4. Le richieste di dismissione di tratti di rete vanno presentate al Consorzio, utilizzando la modulistica predisposta dall'Ente consortile unitamente alla documentazione necessaria.

5. La superficie da svincolare di 1,00 m di canale diramatore è determinata forfetariamente in mq. 3,50, considerando nella misura un computo del 50% del valore delle banchine ai sensi dell'art. 1038 c. 2 del C.C.

6. L'indennizzo per lo svincolo è così determinato:

- a) per le aree agricole si assume il valore di € 13,25 al metro quadro;
- b) per le aree con destinazione edificabile si applicherà il valore al metro quadro ai fini ICI, delle aree a standard dello specifico comune o altro valore che possa definire il corretto valore delle aree in questione;
- c) a titolo di esempio di calcolo, nel caso di aree agricole, il valore di svincolo per metro lineare è quindi pari ad € 40,95 calcolato su uno sviluppo di m 3,50 ($\text{€}/\text{mq } 11,70 \times 3,50 \text{ mq.} = \text{€ } 40,95$);
- d) qualora vi siano terreni sottesi al tratto di canale interessato allo svincolo e siano soggetti al contributo di conservazione della rete e degli impianti, dovrà essere richiesto il mancato introito di detto contributo calcolato per 30 anni e capitalizzato al tasso legale vigente;
- e) qualora il richiedente necessiti di atto formale di estinzione della servitù e la sua trascrizione nei registri immobiliari, l'onere e le relative procedure saranno a suo esclusivo carico;
- f) le richieste di dismissione di tratti intermedi della rete possono essere esaminate solo contestualmente alla dismissione dei tratti a valle collegati con eventuale totale indennizzo a carico del richiedente.

7. La Commissione di polizia idraulica consortile:

- a) aggiorna annualmente, sulla base dell'evoluzione degli indici Istat il valore di cui al precedente c. 6 lettera a);
- b) decide indennizzi diversi da quelli previsti nel presente articolo, con decisione motivata ove sia opportuno per salvaguardare gli interessi consortili.

Art. 32 – Autorizzazione di attività di terzi

1. L'intervento di terzi sulla rete consortile è ammesso solo previa procedura di verifica dell'ammissibilità dell'intervento con definizione dell'atto autorizzativo e relativo pagamento dei canoni, degli oneri addizionali e delle spese d'istruttoria.

2. Il Consorzio, nell'atto autorizzatorio, può porre a carico del soggetto richiedente l'esposizione di pannelli indicanti gli estremi dell'atto stesso, sulla base di modelli predisposti

dall'Ente consortile. In caso di omissione provvederà il Consorzio imputando le relative spese al soggetto autorizzato in occasione del primo canone successivo e fatta salva l'eventuale sanzione amministrativa in base al successivo articolo 42 comma 18.

3. La concessione viene rilasciata per attività comportanti un lungo periodo di occupazione di aree della rete consortile; la durata non può essere superiore a 19 anni ed è rinnovabile. L'autorizzazione viene rilasciata per attività temporanee normalmente inferiori all'anno. Il nulla osta viene rilasciato per attività ammesse dal presente regolamento eseguite in fascia di rispetto ma non di proprietà demaniale o consortile e non in servitù di acquedotto. In casi particolari i rapporti tra terzi e consorzio sono fissati con convenzioni/concessioni specifiche approvate dal Consiglio d'amministrazione sulla base dei principi fissati nel presente regolamento. Sono esclusi dalla procedura quegli interventi connessi a derivazioni idriche ai sensi del r.d. 1775/33.

4. La procedura autorizzativa è curata dal Dirigente dell'Area competente o suo delegato, autorizzato alla firma degli atti aventi valore esterno.

5. A titolo esemplificativo sono riportate le seguenti attività ammesse:

- a) variazione o alterazione di canali, argini, manufatti e qualunque altra opera consorziale, intese sia come variazione di percorso o modifica dell'alveo purché non generino riduzioni della portata utile;
- b) costruzione di ponti, passerelle e sovrappassi, sottopassi, chiaviche, botti, sifoni, travate, acquedotti, metanodotti, elettrodotti, oleodotti, gasdotti, reti di telecomunicazioni, infrastrutture a rete in genere ed altri manufatti, sia in parallelismo che in proiezione aerea o in subalveo dei canali e loro pertinenze, nonché le loro demolizioni e ricostruzioni sulle pertinenze consorziali purché non incidano negativamente sul funzionamento della rete e sul valore fruitivo e paesaggistico della stessa in sede di istruttoria;
- c) costruzione di rampe di ascesa ai corpi arginali nonché carreggiate o sentieri sulle scarpate degli argini solo quando conciliabili con gli usi già in essere e quando compatibili con la stabilità e la sicurezza delle banchine e degli argini;
- d) uso delle strade alzaie e/o delle banchine/sommità arginali dei canali per la realizzazione di percorsi e aree destinati alla fruizione pubblica;
- e) transito sulle strade alzaie, sommità arginali e sulle banchine dei canali, anche con veicoli, solo quando conciliabili con gli usi già in essere e quando compatibili con la stabilità e la sicurezza delle banchine e degli argini;
- f) posa di ringhiere e parapetti lungo gli argini dei canali a protezione della pubblica incolumità;
- g) realizzazione di recinzioni e altre strutture a carattere amovibile a distanza non inferiore a metri 5 dal piede esterno dell'argine o dal ciglio superiore della riva incisa, lasciando la fascia libera e sgombra da qualsiasi impedimento (per amovibile si intende reti a "maglia sciolta" ancorata pali di sostegno semplicemente infissi nel terreno senza opere murarie), con impegno scritto a rimuovere su semplice richiesta del Consorzio;
- h) utilizzazione colturale di terreni consortili o demaniali;
- i) tombinatura e copertura quando consentita;

j) l'immissione nei canali consorziali di acque di scarico quando ciò non comporti un peggioramento della qualità delle acque e un rischio idraulico.

6. Le alzaie, le banchine, le sommità arginali e le fasce di rispetto possono essere utilizzate per interventi finalizzati alla realizzazione di percorsi di tipo ricreativo ed ecologico purché gli stessi non confliggano con la prioritaria esigenza e funzione di gestione della rete ai fini della tutela idraulica ed idrogeologica.

7. Tutti gli interventi devono essere attuati con soluzioni costruttive che si integrino con il paesaggio circostante e di massima:

- a) eventuali manufatti di protezione devono essere realizzati in legno o in materiale idoneo al contesto urbano e/o storico del canale, così come le attrezzature per eventuali aree di sosta e la cartellonistica con l'indicazione degli itinerari;
- b) i percorsi didattici, finalizzati alla conoscenza di ambienti naturali e dei sistemi idraulici devono essere muniti di strumenti di supporto alla didattica realizzati con materiali naturali ed eco-compatibili;
- c) gli interventi di piantumazione lungo le sponde o all'interno delle fasce di rispetto devono prevedere l'uso di specie autoctone non dannose per la tenuta delle sponde ed in conformità al disposto del c. 1 lettera b) art. 3 del Regolamento Regionale 8 febbraio 2010, n. 3;
- d) il rispetto delle specifiche modalità attuative fissate dagli uffici consorziali per garantire una coerenza formale agli interventi insistenti sullo stesso canale.

8. La posa di parapetti lungo l'alzaia può essere ammessa ove non esistano soluzioni progettuali alternative. Gli eventuali aggravii degli oneri manutentivi e gestionali accertati in sede di istruttoria tecnica sono normalmente richiesti al concessionario.

9. Gli interventi devono essere coerenti con le tipologie costruttive storiche presenti sul canale e con le eventuali direttive di coerenza progettuale definite dal Consorzio.

10. Per interventi di particolare complessità ed importanza, è fatta salva la possibilità di determinazioni specifiche da parte del CDA su segnalazione del Dirigente responsabile.

Art. 33 – Rilascio Concessione

1. Il Consorzio entro 60 giorni dalla ricezione della domanda, se completa in dati e documentazione, rilascia il provvedimento richiesto o il diniego motivato.

2. La domanda di concessione, corredata di tutta la documentazione utile, deve essere inoltrata al Consorzio di Bonifica Est Ticino Villoresi, utilizzando la modulistica predisposta da Consorzio.

3. La documentazione deve essere riferita a tutte le opere in progetto che interferiscono con la rete consortile, comprese pertinenze, accessori e fasce di rispetto.

4. Nel caso risultino necessarie integrazioni il termine di 60 giorni sarà riferito alla data di presentazione dell'ultima documentazione integrativa richiesta.

5. La competente Area cura l'istruttoria tecnico-idraulica, fornendo anche le eventuali motivazioni tecniche, idrauliche, gestionali etc. che consiglino un diniego alla richiesta formulata.
6. La competente Area cura la predisposizione del disciplinare di concessione con la tipologia dell'opera, le prescrizioni tecniche, idrauliche e gestionali previste dal presente regolamento e quelle eventualmente indicate nella relazione tecnico-idraulica fissando il canone e gli altri oneri addizionali dovuti.
7. Il disciplinare di concessione, viene inviato al concessionario per acquisirne la preventiva sottoscrizione con lettera accompagnatoria indicante oltre ai canoni, oneri addizionali ed eventuali fidejussioni o cauzioni da pagare, le modalità di pagamento delle somme richieste, nonché gli eventuali obblighi di registrazione.
8. Verificato il versamento o deposito delle eventuali fidejussioni o cauzioni, il Dirigente competente, o suo delegato, emette l'atto concessorio definitivo.
9. Gli atti concessori, salvo quanto previsto dalla normativa afferente le aree di proprietà del demanio idrico, sono soggetti a registrazione in caso d'uso. In questa ipotesi le spese di registrazione saranno a carico della parte richiedente. Qualora il richiedente necessiti di atto formale di registrazione o trascrizione nei registri immobiliari, l'onere e le relative procedure saranno a suo esclusivo carico.

Art. 34 – Rilascio Concessione di scarico

1. Per le domande di concessione allo scarico valgono i principi fissati all'articolo 10 e le procedure fissate all'articolo 33 del presente regolamento.
2. Contestualmente alla presentazione della domanda al Consorzio deve essere inoltrata istanza di autorizzazione ai fini qualitativi all'ente competente ai sensi del d.lgs. 152/2006.
3. La domanda di concessione, corredata di tutta la documentazione utile, deve essere inoltrata al Consorzio di Bonifica Est Ticino Villoresi, utilizzando la modulistica predisposta da Consorzio.
4. La competente Area verifica l'accettabilità degli scarichi secondo quanto previsto nel presente regolamento.
5. Con l'atto di concessione, oltre al canone di polizia idraulica, viene definita l'indennità di collettamento, in conformità a quanto previsto dal Piano di classificazione degli immobili e secondo i seguenti criteri:
 - a) agli scarichi con portate discontinue o continue ma variabili viene applicato il canone di fognatura, definito dal gestore del servizio, relativo al comune di ubicazione dell'immobile, con una riduzione del 20%; in assenza di altri elementi certi, il volume totale annuo di acqua scaricata, è determinato sulla base delle superfici scolanti impermeabili ed i volumi medi di pioggia annui caduti negli ultimi 10 anni nel caso di scarichi di acque meteoriche, o in relazione al volume di acqua fornita, prelevata o comunque accumulata dall'utente nel caso di scarichi provenienti da insediamenti civili/industriali;

- b) agli scarichi con portate continue viene applicato il canone di fognatura, definito dal gestore del servizio, e relativo al comune di ubicazione dell'immobile, con una riduzione del 60%; il volume totale annuo di acqua scaricata, è determinato in relazione dell'acqua fornita, prelevata o comunque accumulata dall'utente.
6. La Commissione di polizia idraulica consortile, può disporre una variazione motivata dei canoni sopra definiti per esigenze di gestione della rete consortile che comportino opere e/o indennizzi o situazioni onerose particolari.
7. Per casi di particolare complessità ed importanza, è fatta salva la possibilità di diverse determinazioni da parte del Consiglio di Amministrazione, su segnalazione della Commissione di polizia idraulica consortile.

Art. 35 – Rilascio Autorizzazione

1. Il Consorzio entro 60 giorni dalla ricezione della domanda, previo esame dei dati, delle indicazioni in essa contenute e delle risultanze dei sopralluoghi, rilascia il provvedimento di autorizzazione richiesto o il relativo diniego motivato.
2. La domanda di autorizzazione corredata di tutta la documentazione utile, deve essere inoltrata al Consorzio di Bonifica Est Ticino Villoresi, utilizzando la modulistica predisposta da Consorzio. L'iter procedurale dell'autorizzazione è identico all'iter procedurale della concessione definito nei precedenti articoli.
3. Nel caso risultino necessarie integrazioni il termine di 60 giorni sarà riferito alla data di presentazione dell'ultima documentazione integrativa richiesta;
4. L'autorizzazione viene normalmente rilasciata per interventi aventi carattere di temporaneità.
5. L'autorizzazione impone, a seconda della tipologia dell'opera, prescrizioni tecniche, idrauliche e gestionali secondo quanto previsto dal presente regolamento e quelle eventualmente indicate nella relazione tecnica istruttoria. Nello stesso atto autorizzatorio, è indicato il canone di polizia idraulica se dovuto e gli oneri addizionali se dovuti.
6. Nel caso di interventi da realizzare con urgenza, per motivi di sicurezza o pubblica incolumità, gli stessi sono soggetti ad autorizzazione provvisoria rilasciata dalla competente Area. Il richiedente dovrà comunque inoltrare richiesta dell'atto autorizzatorio, secondo le modalità stabilite nel presente regolamento, entro 30 giorni dal rilascio dell'autorizzazione provvisoria.

Art. 36 – Rilascio Nulla osta idraulico e parere di compatibilità idraulica

1. Il Consorzio entro 60 giorni dalla ricezione della domanda, previo esame dei dati, delle indicazioni in essa contenute e delle risultanze dei sopralluoghi, rilascia il provvedimento richiesto o il relativo diniego motivato.

2. La domanda corredata di tutta la documentazione utile, deve essere inoltrata al Consorzio di Bonifica Est Ticino Villoresi, utilizzando la modulistica predisposta da Consorzio. L'iter procedurale per il rilascio del nulla osta o del parere è identico all'iter procedurale della concessione definito nei precedenti articoli.
3. Nel caso risultino necessarie integrazioni il termine di 60 giorni sarà riferito alla data di presentazione dell'ultima documentazione integrativa richiesta.
4. Il Nulla osta impone, a seconda della tipologia dell'opera, prescrizioni tecniche, idrauliche e gestionali secondo quanto previsto dal presente regolamento e quelle eventualmente indicate nella relazione tecnica istruttoria.
5. L'istante si deve impegnare con apposito atto scritto ad assumersi in toto rischi e responsabilità conseguenti all'attività oggetto del Nulla osta e se del caso a rilasciare apposita fidejussione.

Art. 37 – Cessione, Trasferimento e rinuncia

1. Il Concessionario non può cedere ad altri, né in tutto né in parte la concessione in essere senza avere ottenuta l'autorizzazione esplicita del Consorzio.
2. Le cessioni fatte in difformità del precedente comma sono nulle e producono, per espresso patto contrattuale, la decadenza della concessione per colpa del Concessionario.
3. In caso di rinuncia da parte del Concessionario, quest'ultimo è comunque tenuto al pagamento dei canoni concessori per l'intero anno corrispondente al provvedimento di rinuncia. In tal caso il Consorzio può richiedere, al Concessionario, l'eliminazione delle opere realizzate e il conseguente ripristino dello status quo ante operam secondo le modalità e prescrizioni all'uopo indicate.

TITOLO V – Oneri

Art. 38 – Canoni e altri oneri

1. I canoni d'occupazione per le aree connesse alla rete consortile, calcolati tenendo conto dei criteri generali emanati dalla Regione Lombardia, sono riportati nell'**Allegato G** del presente regolamento e annualmente aggiornati in base alle variazioni dell'indice ISTAT con determinazione dirigenziale.
2. I canoni di cui al comma 1 possono essere rideterminati con deliberazione del Consiglio di Amministrazione consortile.

3. Nei casi non ricompresi nell'Allegato G di cui comma 1 o di dubbio, si rimanda alla valutazione motivata della Commissione di polizia idraulica, che valuta di volta in volta, la tipicità del caso e determina il relativo canone da applicarsi.
4. Per le concessioni in essere, non ancora scadute, continuano ad applicarsi i canoni già determinati in fase di rilascio, aggiornandoli periodicamente in base alle variazioni dell'indice ISTAT, mentre per le nuove concessioni o per il rinnovo di quelle scadute il canone deve essere determinato in base ai criteri di cui al comma 1.
5. Per quanto riguarda gli scarichi in corso d'acqua consortile, oltre al canone per occupazione di area, si applicano i canoni di collettamento previsti al c. 5 dell'art. 34 del presente regolamento.
6. Ad ogni concessione o autorizzazione possono essere applicati oneri aggiuntivi pari all'aggravio degli oneri subiti dal Consorzio e ai minori introiti generati dalla realizzazione dell'opera concessa o autorizzata. In particolare per i canali navigabili di cui al Regolamento Regionale 29 aprile 2015 n. 3 il valore del canone può essere elevato fino al doppio dei canoni fissati per gli altri canali ricompresi nella rete consortile.
7. Le spese di istruttoria e controllo sono fissate per ogni tipologia di richiesta, tenendo conto dei costi generali sostenuti dal Consorzio per gestire la pratica e devono essere versate dal Concessionario al momento della presentazione dell'istanza.
8. Le spese d'istruttoria e controllo sono computate forfetariamente e comprendono le spese di sopralluogo e perizia tecnica nella fase preparatoria dell'atto autorizzatorio e la verifica e il controllo dei lavori durante la fase di realizzazione delle opere concesse/autorizzate. Gli importi per ogni istanza di concessione, autorizzazione, nulla osta, pareri preventivi e rilascio di dichiarazioni/attestazioni ai fini di aggiornamenti cartografici catastali riguardanti il reticolo idrico sono riportati nell'**Allegato G**.
9. Nel caso di realizzazioni di grandi infrastrutture che impattano in modo considerevole sulle attività e sulla rete consortile, le spese di istruttoria e controllo sono definite con apposite convenzioni approvate dal Consiglio d'amministrazione e sono calcolate comprendendo tutte le attività di verifica dei progetti preliminari, definitivi ed esecutivi/costruttivi, oltre che l'esecuzione dei lavori, al fine di verificare che le scelte tecniche progettuali non compromettano il valore idraulico, fruitivo e paesaggistico della rete.
10. Gli importi di cui all'Allegato G e l'importo di cui all'art. 31 c. 6 lettera a) del presente regolamento, sono soggetti a rivalutazione annua sulla base dell'aumento del costo della vita come rilevato dall'indice ISTAT.
11. Il Consorzio ha facoltà di richiedere all'atto del rilascio del provvedimento di assenso la costituzione di un deposito cauzionale a garanzia della buona esecuzione delle opere ed a copertura di danni arrecati al patrimonio consortile ed all'esercizio del corso d'acqua. Tale deposito, che potrà essere costituito anche da idonea garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa a prima richiesta, dovrà rimanere versato sino alla verifica delle opere realizzate esperita dal Consorzio con esito positivo.
12. Il Consorzio ha inoltre facoltà di richiedere all'atto del rilascio del provvedimento autorizzativo la costituzione di un eventuale ulteriore deposito cauzionale, in aggiunta a quanto già previsto al precedente comma, a garanzia della messa in pristino dei luoghi allo scadere del provvedimento di assenso rilasciato. Tale deposito potrà essere costituito anche da idonea garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa a prima richiesta.

13. Dalla data di scadenza delle concessioni e per tutto il periodo che precede la comunicazione di rinnovo o di rideterminazione dei canoni rimangono in essere le condizioni pattuite con il precedente atto.

14. All'atto dell'inserimento di nuovi canali nella rete consortile è facoltà del Consorzio riscuotere i medesimi oneri complessivamente dovuti alla pubblica Amministrazione precedentemente competente, sino alla scadenza naturale della concessione, oppure, se non diversamente concordato in sede di formale trasferimento del bene – che può avvenire tramite verbale di consegna sottoscritto dalle parti - applicare i propri canoni fornendo idonea comunicazione ai concessionari.

TITOLO VI – Vigilanza, controllo e sanzioni

Art. 39 – Autorità di polizia idraulica

1. Il Consorzio di bonifica Est Ticino Villoresi esercita l'autorità di polizia idraulica sul proprio reticolo secondo le norme del presente regolamento e nel rispetto della normativa vigente e con particolare riferimento alle disposizioni regionali in materia di polizia idraulica. Gli organi consortili esercitano tale attività secondo i poteri di seguito fissati, con l'obiettivo di garantire il miglior servizio nella gestione della rete affidata.

2. Le attività di polizia idraulica in capo al Consorzio, quale Autorità Idraulica, si esplicano attraverso:

- a) il rilascio di provvedimenti autorizzativi e di concessione demaniale;
- b) la tutela della rete consortile ai fini di garantirne il corretto funzionamento;
- c) la vigilanza e il controllo sulla rete consortile, le opere di bonifica comprese le relative pertinenze;
- d) la contestazione ed accertamento delle violazioni e l'irrogazione delle relative sanzioni.

3. Il Consiglio d'amministrazione regola l'attività di Polizia idraulica e decide sulle variazioni patrimoniali delle reti primaria e secondaria consortile ad esclusione di quei corsi d'acqua afferenti al demanio idrico.

4. La Commissione di polizia idraulica consortile decide, nei limiti stabiliti dal presente regolamento e fatto salvo il diritto di terzi, sulle variazioni patrimoniali della rete terziaria villoresi e su tutte le questioni comportanti possibili valutazioni discrezionali inerenti la gestione della rete. La Commissione dirime anche le eventuali divergenze interpretative inerenti il presente regolamento ed esamina gli eventuali ricorsi su decisioni degli organi amministrativi consortili in merito agli atti autorizzativi.

5. Il Presidente del Consorzio, o suo delegato, vigila sulle attività di polizia idraulica ed emette ordinanze di regolazione sull'uso di tratti specifici della rete.

6. Il Consorzio nomina il Responsabile del procedimento per le attività di gestione di polizia idraulica.

7. Per ottimizzare le attività di vigilanza e controllo il Consorzio persegue la stipula di accordi operativi con gli organi di polizia presenti sul territorio.

Art. 40 – Vigilanza

1. Il Consorzio svolge l'attività di sorveglianza e custodia delle opere di bonifica tramite agenti accertatori consortili individuati tra il personale dipendente previa specifica formazione, oppure mediante accordi operativi con gli organi di polizia presenti sul territorio o con altri enti o soggetti privati.

2. Gli agenti devono essere forniti di apposito documento che attesti la qualifica e i compiti loro attribuiti.

Art. 41 – Commissione di polizia idraulica consortile

1. Per definire le procedure di applicazione del presente regolamento e per valutare tutte le questioni inerenti la definizione della rete consortile e la sua dismissione è costituita una Commissione di polizia idraulica consortile.

2. La Commissione dirime anche eventuali questioni interpretative relative al presente regolamento.

3. La Commissione provvederà altresì ad una revisione complessiva della rete storica consortile seguendo i principi definiti nel presente regolamento ed individuando soluzioni specifiche nei casi di difformità riscontrata.

4. La Commissione è composta dal Presidente o suo delegato con funzioni di presidenza della Commissione, dal Direttore generale, dai Direttori di area, dal Responsabile della gestione della rete consortile e dal Responsabile delle attività di gestione della polizia idraulica con funzioni anche di segreteria. Il Cda qualora lo ritenga opportuno, potrà deliberare una diversa composizione della Commissione di polizia idraulica consortile. .

5. La Commissione decide a maggioranza semplice dei componenti.

6. Le riunioni della Commissione, in presenza di punti da discutere, si svolgeranno di norma il primo lunedì lavorativo di ogni mese.

7. Le risultanze dei lavori della Commissione saranno riportate in apposite Determinazioni.

Art. 42 – Sanzioni e procedure

1. Il Consorzio svolge le attività di vigilanza, di accertamento, di contestazione delle violazioni delle disposizioni di cui al Regolamento regionale 8 febbraio 2010 n. 3 e s.m. e/o

i. e al presente Regolamento mediante irrogazione delle sanzioni tramite appositi agenti accertatori e/o in collaborazione con gli organi di polizia presenti sul territorio o con altri enti o soggetti privati.

2. Sui contravventori gravano altresì gli obblighi di ripristino dei luoghi nonché il risarcimento dei danni.

3. Il Consorzio emana, con provvedimento del Responsabile delle attività di gestione della polizia idraulica, o dell'Agente accertatore le disposizioni necessarie all'eliminazione del pregiudizio arrecato all'integrità e alla funzionalità idraulica del corso d'acqua. Tale provvedimento individua e prescrive le opere da eseguirsi stabilendo il termine entro il quale il contravventore deve attuare le prescrizioni impartite. In caso di inottemperanza, il Consorzio può procedere previo provvedimento di diffida del Responsabile delle attività di gestione della Polizia idraulica, all'esecuzione d'ufficio a spese del contravventore. In caso di urgenza, l'esecuzione d'ufficio può essere ordinata senza previa diffida e con spese a carico del contravventore. Nel caso in cui il contravventore non sia conosciuto, l'esecuzione d'ufficio può essere disposta immediatamente con spese a suo carico, se successivamente individuato.

4. In caso di resistenza è richiesto l'aiuto della forza pubblica.

5. Nel caso di accertamento di violazioni è redatto processo verbale di accertamento.

6. Il processo verbale di accertamento deve contenere:

- a) l'indicazione della data, dell'ora e del luogo di accertamento;
- b) le generalità e la qualifica del verbalizzante;
- c) le generalità del trasgressore, se identificato, ovvero, quando sia possibile – nell'ipotesi in cui il trasgressore sia minore di anni 18 o incapace di intendere e di volere e lo stato di incapacità non derivi da sua colpa o sia stato da lui preordinato – le generalità di chi è tenuto alla sorveglianza;
- d) la descrizione sommaria del fatto costituente la violazione con l'indicazione delle circostanze di tempo e di luogo e degli eventuali mezzi impiegati dal trasgressore;
- e) l'indicazione delle norme che si ritengono violate;
- f) l'individuazione degli eventuali responsabili in solido ai sensi dell'art. 6 della Legge 24 novembre 1981 n. 689 e s.m. e/o i.;
- g) l'indicazione dell'Ente o dell'Organo dal quale il trasgressore ha facoltà di essere sentito od al quale può presentare scritti difensivi e documenti ai sensi dell'art. 18 primo e secondo comma della Legge 24 novembre 1981 n. 689;
- h) la menzione della facoltà di pagamento in misura ridotta, con la precisazione del relativo importo, dell'Ente a favore del quale il pagamento va effettuato e delle modalità relative;
- i) l'eventuale dichiarazione resa dal trasgressore;
- j) la sottoscrizione del verbalizzante;
- k) l'indicazione delle generalità di eventuali persone in grado di testimoniare sui fatti costituenti la trasgressione.

7. Il processo verbale di accertamento è redatto in triplice copia delle quali una è rilasciata al trasgressore, una è inviata all'Area da cui dipende il verbalizzante ed una è trasmessa al Responsabile del procedimento per le attività di gestione di polizia idraulica che ne dà informazione alla Direzione Generale del Consorzio.

8. Fermi restando i poteri attribuiti dalle leggi vigenti agli ufficiali ed agenti di Polizia Giudiziaria per l'attività di accertamento delle violazioni di competenza consortile, gli Agenti accertatori possono effettuare le attività ed accedere ai luoghi indicati dall'art. 13 primo comma della legge 24 novembre 1981 n. 689 e in particolare a tutta la rete consortile comprese le relative fasce di rispetto.

9. La violazione, quando è possibile, deve essere contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa.

10. Se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento.

11. Per la forma della contestazione immediata o della notificazione si applicano le disposizioni previste dalle leggi vigenti.

12. In ogni caso la notificazione può essere effettuata, con le modalità previste dal Codice di Procedura Civile, anche da un Funzionario dell'Amministrazione che ha accertato la violazione.

13. Quando la notificazione non può essere eseguita in mani proprie del destinatario, si osservano le modalità previste dall'art. 137 terzo comma del medesimo codice.

14. L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti è stata omessa la notificazione nel termine prescritto, ferme restando le obbligazioni di ripristino dello stato dei luoghi e di risarcimento del danno.

15. In ipotesi di trasgressioni al vigente regolamento con attività soggette a possibili provvedimenti di assenso oneroso ai sensi dell'art. 4 del regolamento regionale 8 febbraio 2010 n. 3 e del presente regolamento, nell'atto di contestazione sarà indicato che l'interessato può presentare domanda per la concessione in sanatoria di provvedimento di assenso oneroso entro 60 giorni dalla notifica della contestazione.

Il Consorzio, in caso di presentazione di domande in sanatoria, stabilisce se l'autorizzazione richiesta è concedibile o meno e, in caso affermativo, emette provvedimento di concessione in sanatoria a titolo oneroso con il recupero degli arretrati e ferme restando le sanzioni pecuniarie.

16. Nel caso in cui non si ritenga rilasciabile la concessione, verrà adottato provvedimento di rigetto e si darà corso alle procedure per la messa in pristino dei luoghi, ai sensi del c. 3 del presente articolo, a spese del soggetto responsabile della violazione, fatte salve le sanzioni eventualmente previste.

17. Le violazioni al presente Regolamento sono punite con la sanzione amministrativa stabilita dalla legge regionale 5 dicembre 2008 n. 31 e s.m. e/o i. e attualmente prevista da un minimo di euro 200,00 (duecento/00) ad un massimo di euro 1.200,00 (milleduecento/00).

18. È ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa o, se più favorevole, pari al doppio dell'importo minimo della sanzione edittale, oltre alle spese del procedimento entro il termine di 30 giorni dalla contestazione. Decorso tale termine ed entro 60 giorni il pagamento dovrà essere effettuato nella forma intera.

19. Entro il termine di 30 giorni dalla data della contestazione o notificazione della violazione, gli interessati possono far pervenire al Consorzio scritti difensivi e documenti e possono chiedere di essere sentiti dalla medesima Autorità.

L'autorità consortile, sentiti gli interessati, ove questi ne abbiano fatto richiesta ed esaminati i documenti inviati e gli argomenti esposti negli scritti difensivi, se ritiene fondato l'accertamento, determina, con provvedimento motivato, la somma dovuta per la violazione e ne ingiunge il pagamento, insieme con le spese, all'autore della violazione ed alle persone che si sono obbligate solidalmente; altrimenti emette provvedimento di archiviazione degli atti comunicandola integralmente all'Organo che ha redatto il processo verbale.

Il pagamento è effettuato nelle forme ed all'Istituto Bancario esercente il Servizio di Tesoreria del Consorzio indicato nel provvedimento-ingiunzione, entro il termine di trenta giorni dalla notificazione di detto provvedimento; del pagamento è data comunicazione, entro il trentesimo giorno, a cura dell'ufficio che lo ha ricevuto, all'Autorità che ha emanato il provvedimento.

Il termine per il pagamento è di sessanta giorni se l'interessato risiede all'estero.

La notificazione del provvedimento-ingiunzione può essere eseguita dall'Ufficio che adotta l'atto, secondo le modalità di cui alla Legge 20 novembre 1982 n. 890.

Il provvedimento-ingiunzione costituisce titolo esecutivo.

20. Ferme rimangono le ulteriori ipotesi di reato o di contravvenzione (e le relative sanzioni e procedure) previste da altre disposizioni e, in specie, dal R.D. 1775/1933 e dai Decreti legislativi 152/2006 e 4/2008.

21. Per quanto non previsto nel presente Regolamento valgono le disposizioni di cui alla Legge 689/1981, alla L.R. 90/1983 e relative modifiche ed integrazioni.

Art. 43 – Norme transitorie

1. Nelle more dell'approvazione del presente regolamento da parte di Regione Lombardia, continua ad essere valido e vigente il regolamento di gestione della polizia idraulica approvato con DGR 6 aprile 2011 n. IX/1542 pubblicata sul BURL serie ordinaria n. 16 del 18 aprile 2011.